

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la [legge 1° agosto 2002, n. 166](#), concernente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed [in particolare i commi da 5 a 10 dell'articolo 7](#), inerenti l'istituzione di un apposito centro di responsabilità amministrativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facente capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'afflusso dei proventi delle attività del Servizio tecnico centrale nell'unità previsionale di base relativa al medesimo centro di responsabilità;

Vista la [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed [in particolare l'articolo 43, comma 4](#);

Vista la [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), in materia di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed i relativi decreti attuativi;

Vista la [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), in materia di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed i relativi decreti attuativi;

Visto l'[articolo 67, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

Visto il [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#) con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#) con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222;

Visto il [decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996](#) con il quale sono state approvate le norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996, n. 29;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246](#), concernente il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed [in particolare l'articolo 8, comma 6](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), concernente disposizioni legislative in materia edilizia ed [in particolare l'articolo 59](#);

Visto l'[articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2000, n. 120, recante «Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 luglio 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15960 del 27 aprile 2012 ai sensi della citata [legge n. 400 del 1988](#);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture ed ai trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, recante la delega al Vice Ministro dott. Mario Ciaccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2011, n. 301;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma [dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Adotta

il seguente regolamento:

DECRETO MINISTERIALE 26/11/2012, N. 267.

Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività ricomprese [all'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166](#), effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzate:

a) al rilascio della concessione ai laboratori di prova di cui [all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), ed [all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), ed alla vigilanza sugli stessi;

b) alla qualificazione e vigilanza della produzione degli acciai per cemento armato normale e precompresso e per strutture metalliche, compresi i profilati formati a freddo o saldati senza trattamento termico, ai sensi del [decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 gennaio 1996](#) e del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

c) al rilascio del certificato di idoneità tecnica per i sistemi costruttivi prefabbricati ai sensi della [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), e della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), e del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

d) alla qualificazione e vigilanza sulla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ai sensi della [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), e della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), e del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito al [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

e) al rilascio dell'autorizzazione alla produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie controllata, ai sensi della [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), e della [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), e del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

f) alla qualificazione e vigilanza della produzione di sistemi antisismici o similari, secondo quanto previsto dal [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

g) alla qualificazione e vigilanza della produzione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare incollato, pannelli a base di legno, esplicita, in attesa della completa definizione delle procedure comunitarie per il rilascio della marcatura CE, secondo le indicazioni di cui al [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

h) al rilascio della concessione ai laboratori di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce e in situ di cui [all'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246](#), ed [all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), ed alla vigilanza sugli stessi;

i) alla qualificazione, deposito e vigilanza della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi non coperti da marcatura CE, secondo quanto previsto dal [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

j) al rilascio del certificato di idoneità all'uso tramite procedure di equivalenza ai sensi del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

k) all'abilitazione di organismi di certificazione degli stabilimenti di produzione del calcestruzzo industrializzati nonché vigilanza sugli stessi ai sensi [dell'articolo 5 decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 luglio 2004, n. 186](#), del [decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

~~Della modificazione agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005~~

l) alla qualificazione e vigilanza dei centri di trasformazione, secondo quanto previsto dal [decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2002](#), sostituito dal [decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008](#);

m) al rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi [dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni;

n) al rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, di ispezione e dei laboratori incaricati delle prove; alle attività di certificazione, di ispezione, di prova e rilascio di benessere tecnico sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del [decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246](#).

Art. 2 Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'articolo 1 del presente regolamento sono a carico dei richiedenti ai sensi [dell'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e gli importi delle relative tariffe sono indicati negli allegati I e II del presente regolamento che verrà aggiornato, con le medesime procedure, ogniqualvolta si renda necessario e, comunque, almeno ogni due anni.

2. A copertura dell'attività di vigilanza, svolta dal Servizio tecnico centrale, i titolari degli atti amministrativi di cui all'articolo 1, già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, versano, entro sessanta giorni dalla stessa, una aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I, corrispondente ai giorni restanti di validità dell'atto amministrativo stesso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle amministrazioni dello Stato.

Art. 3 Utilizzo dei proventi

1. I proventi connessi con le attività di cui al presente regolamento sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il funzionamento del Centro di responsabilità «5 - Consiglio superiore dei lavori pubblici» con esclusione delle spese di personale.

Art. 4 Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'articolo 1 e delle spese vive relative alle attività fuori del territorio nazionale, si effettua mediante versamento su conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.

2. Il pagamento delle spese per le prove di laboratorio è effettuato direttamente dal richiedente a favore del laboratorio di prova.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) nei casi di cui all'articolo 1, lettere da a) ad m):

1) il riferimento [all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e la prestazione richiesta, con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;

3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)»;

b) nei casi di cui all'articolo 1, lettera n):

1) il riferimento [all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246](#), e la prestazione richiesta con riferimento alla lettera dell'elenco di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

2) la Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, Via Nomentana, 2 - Roma, che effettua la prestazione;

3) la dizione: «da imputare sul Capo XV, Cap. 3570 (Entrate eventuali e diverse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)».

4. L'inizio dell'attività istruttoria da parte del Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è subordinato alla acquisizione dell'attestazione di avvenuto versamento degli importi dovuti.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

Tariffe da applicare per i servizi resi a pagamento di cui all'articolo 1, lettere da a) ad n)

[Scarica il file dell'Allegato I in formato .doc](#)

Allegato II

Tariffe orarie

Ogni prestazione resa dal personale del Servizio tecnico centrale, per le attività di cui alla [legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), alla [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#) ed agli [articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246](#), non espressamente elencate nel presente regolamento, verrà effettuata dietro pagamento di un corrispettivo secondo le seguenti tariffe:

	Euro/ora
Area dirigenziale	104,61
III Area	42,90
II Area	36,11

Le predette tariffe si applicano per ogni ora o frazione di ora superiore alla mezz'ora di effettiva attività prestata.